



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 411/12[^] di iniziativa dei consiglieri Talerico, Gentile, Afflitto,
Mancuso, Straface, recante: “Disposizioni per la tutela dell’area del SIN di Crotone-
Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio
regionale”**

RELATORE: ANTONELLO TALERICO

Il dirigente
f.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
f.to Pietro Raso

Proposta di Legge recante “Disposizioni per la tutela dell’area del SIN di Crotone-Cassano- Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce dalla necessità impellente di intervenire in maniera concreta a tutela dell’area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara, una delle zone più gravemente compromesse d’Italia sotto il profilo ambientale e sanitario. Per decenni, questo territorio è stato sede di intense attività industriali che, in assenza di adeguati interventi di bonifica, hanno lasciato un’eredità pesante in termini di contaminazione del suolo, delle acque e dell’aria.

Il SIN di Crotone si estende per 1.448 ettari di aree a mare e complessivi 884 ettari a terra, comprendendo il perimetro industriale della città di Crotone e le discariche a mare ex Pertusola Sud e Fosfote. All’interno del sito sono state accumulate nel corso del tempo oltre due milioni di tonnellate di rifiuti tossici contenenti metalli pesanti come arsenico, mercurio, piombo, cadmio e zinco, molti dei quali notoriamente cancerogeni e mutageni. Questi materiali derivano dalle attività industriali chimiche e metallurgiche svolte, sin dagli anni venti del Novecento, da società come Pertusola Sud S.p.A. e Montedison/Fosfotec, e sono rimasti sul territorio anche dopo la cessazione delle attività, avvenuta negli anni Novanta, senza che sia mai stata effettuata una bonifica adeguata.

Le conseguenze per la salute pubblica sono state gravi e documentate da numerosi studi epidemiologici, condotti dall’Istituto Superiore di Sanità, da ARPACAL e dai Registri Tumori, che hanno messo in luce un eccesso di mortalità e morbidità per tumori polmonari, linfomi e leucemie infantili, nonché un incremento significativo della mortalità per malattie respiratorie croniche e cardiovascolari.

La popolazione è risultata esposta a sostanze tossiche persistenti attraverso l’aria, il suolo e le acque, compromettendo le condizioni di vita e aumentando il rischio sanitario collettivo.

Le falde acquifere risultano contaminate, mentre sversamenti nel mare Ionio e discariche abusive collocate in prossimità della costa mettono a rischio non solo l’ecosistema marino, ma anche due settori vitali per l’economia regionale come il turismo balneare e la pesca.

Il SIN di Crotone, dunque, non è soltanto un problema locale, ma rappresenta una questione di sicurezza nazionale, che tocca contemporaneamente profili ambientali, sanitari ed economici. Nonostante le numerose denunce e richiami provenienti dalla Corte dei Conti, dalla Commissione Europea e dallo stesso Ministero dell’Ambiente, la bonifica del sito è rimasta sostanzialmente inattuata, ostacolata da lungaggini procedurali, responsabilità istituzionali frammentate e resistenze politiche e industriali.

I dati sono allarmanti e richiedono una risposta istituzionale ferma e responsabile.

È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di legge, che intende introdurre un divieto – temporaneo e mirato – all’immissione, al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento di rifiuti pericolosi e radioattivi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sia i rifiuti radioattivi e le scorie definite dal D.Lgs. 101/2020, nonché qualsiasi altra sostanza pericolosa per la salute umana o per l’ambiente, non prodotti nel territorio calabrese, limitato esclusivamente all’area del SIN.

L’obiettivo è semplice e al contempo fondamentale: impedire che un territorio già duramente colpito da decenni di incuria e contaminazione venga ulteriormente sovraccaricato da nuovi flussi di rifiuti provenienti da fuori regione, aggravando una situazione ambientale già drammatica.

La proposta si muove nel pieno rispetto dell’ordinamento costituzionale. Trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e nell’articolo 117, terzo comma, che attribuisce alle Regioni competenze concorrenti in materia di tutela della salute e governo del territorio. La giurisprudenza

costituzionale, inoltre, riconosce alle Regioni la possibilità di adottare misure normative specifiche, purché giustificate da esigenze concrete, documentate e localmente circoscritte, come nel caso in esame.

Il provvedimento non introduce un divieto generalizzato, bensì una misura delimitata nel tempo e nello spazio: cesserà automaticamente di avere efficacia una volta concluse le operazioni di bonifica ambientale dell'area interessata, così come previste dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A garanzia dell'efficacia e della precisione dell'intervento, si prevede che l'ARPACAL proceda alla perimetrazione tecnica dell'area di rispetto ambientale, tenendo conto di parametri scientifici quali lo stato di contaminazione del suolo, la vulnerabilità degli ecosistemi e la presenza di insediamenti umani.

La proposta prevede inoltre l'attivazione di misure informative e preventive a vantaggio delle comunità locali, nonché un regime sanzionatorio severo ma proporzionato, che mira a scoraggiare ogni violazione della normativa e a garantire il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

In definitiva, si tratta di un intervento doveroso e coerente con i principi di precauzione, responsabilità e salvaguardia della salute. La Regione Calabria, attraverso questa legge, riafferma il proprio impegno per la tutela dei cittadini e del territorio, in un'ottica di giustizia ambientale e di concreta protezione delle aree più fragili del suo tessuto territoriale.

La proposta si compone di 6 articoli, di seguito descritti:

- **Art. 1 – Finalità**
- **Art. 2 – Ambito di applicazione**
- **Art. 3 – Divieto di importazione e stoccaggio**
- **Art. 4 – Tutela del territorio e dei cittadini**
- **Art. 5 – Vigilanza e sanzioni**
- **Art. 6 – Rinvio alla normativa vigente in materia**
- **Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria**
- **Art. 8 – Entrata in vigore**

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: "Disposizioni per la tutela dell'area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale"

Incidenza finanziaria: La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività di perimetrazione, controllo e vigilanza rientrano nelle ordinarie funzioni di ARPACAL e delle strutture regionali preposte. Le eventuali campagne informative potranno essere finanziate con fondi già disponibili (POR, PNIEC, PNC).

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Articolo	Descrizione spese	Tipologi a I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Disciplina le finalità. Non comporta spese in quanto indica l’oggetto delle disposizioni normative	//	//	//
2.	Disciplina l’ambito di applicazione. Non comporta spese.	//	//	//
3.	Prevede il divieto di importazione e stoccaggio. Non comporta spese.	//	//	//
4.	Disciplina la tutela del territorio e dei cittadini	//	//	//
5.	Disciplina la vigilanza e le sanzioni	//	//	//
6.	Norma finale ed entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante **"Disposizioni per la tutela dell'area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale"**

Art. 1
(*Finalità*)

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare l'ambiente, il territorio e la salute pubblica nell'area del Sito di interesse nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara, mediante l'introduzione temporanea di misure restrittive sull'ingresso, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nella Regione Calabria.
2. Le disposizioni mirano a evitare ulteriori carichi inquinanti in un'area già gravemente compromessa, in attesa della completa bonifica e messa in sicurezza del sito.

Art. 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente all'area di rispetto ambientale individuata intorno al perimetro del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, ai soli fini applicativi della presente normativa. Tale area è definita mediante delimitazione tecnico-scientifica operata da ARPACAL, sulla base di criteri ambientali e sanitari oggettivi, senza modificare o interferire con la perimetrazione statale del SIN.
2. Sono oggetto della presente legge i rifiuti pericolosi speciali e radioattivi ritenuti altamente pericolosi secondo le valutazioni tecnico-scientifiche di ARPACAL, tenuto conto, altresì, delle previsioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti).
3. Sono considerati, altresì, oggetto dei divieti della presente legge anche i rifiuti contenenti amianto e tenorm.
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il divieto di cui all'articolo 3 si applica esclusivamente ai rifiuti identificati da ARPACAL tramite codici CER che, in base a valutazione tecnico-scientifica, risultano nocivi per la salute umana o per l'ambiente. Questi codici possono comprendere, a titolo esemplificativo, specifiche voci pericolose (cerchiate da asterisco nel catalogo CER) correlate a contaminanti significativi (quali metalli pesanti, sostanze persistenti e radioattive).
5. ARPACAL individua le tipologie di rifiuti soggette al divieto mediante un atto tecnico motivato, basato su criteri quantitativi e qualitativi quali:
 - a) la concentrazione di sostanze contaminanti comprese nei limiti di classificazione pericolosa;
 - b) la persistenza e mobilità nelle matrici ambientali;
 - c) il rischio di esposizione della popolazione umana o della falda;
 - d) il livello di vulnerabilità ambientale del sito;
 - e) eventuali evidenze di contaminazione storica o cronica nel territorio crotone.

Art. 3

(Divieto di importazione e stoccaggio)

1. È fatto divieto temporaneo di importare, stoccare, trattare o smaltire nell'area di applicazione della presente legge le tipologie di rifiuti individuate da ARPACAL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tramite codici CER specifici considerati nocivi.
2. Il divieto permane fino alla certificazione del completamento delle operazioni di bonifica del SIN da parte del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARPACAL provvede con atto tecnico motivato alla delimitazione dell'area di rispetto ambientale esterna e contigua al perimetro del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, ai soli fini applicativi della presente legge. La perimetrazione, priva di effetti sulla delimitazione ufficiale del SIN, si fonda sui seguenti criteri:
 - a) lo stato di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acqua, aria);
 - b) la vulnerabilità degli ecosistemi e delle risorse idriche;
 - c) la presenza di attività economiche o insediamenti abitativi sensibili;
 - d) la potenziale esposizione umana diretta o indiretta a contaminanti persistenti.

Art. 4

(Tutela del territorio e dei cittadini)

1. La Giunta regionale promuove:
 - a) sistemi sostenibili per la gestione dei rifiuti calabresi;
 - b) azioni prioritarie di bonifica nell'area del SIN;
 - c) programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica per la popolazione residente.

Art. 5

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il rispetto delle disposizioni è assicurato dagli accertamenti e controllo effettuati da ARPACAL, nonché dai vari organismi regionali e autorità competenti in materia, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea.
2. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative da 100.000 a 1.000.000 di euro, oltre all'obbligo di ripristino ambientale. Il soggetto che irroga la sanzione è l'organo della pubblica amministrazione competente, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Per l'applicazione delle sanzioni, salvo diversa normativa specifica di riferimento, si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla normativa regionale vigente.
3. Nei casi in cui le condotte costituiscano reato, si applicano anche le norme penali e ambientali vigenti.

Art. 6

(Rinvio alla normativa vigente in materia)

1. L'applicazione della presente legge avviene nel rispetto della normativa statale e dell'ordinamento europea vigente in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.